

MODULARIO  
101DT010001



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Direzioni II - VI

P. 36140

DG/A/259/13

07/05/2013

*Roma, 7.5.2013*

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
c.a. Dr. G. Gorno Tempini  
c.a. Dr. M. Del Fante

Via Goito, 4  
00100 ROMA

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
SEDE

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio Legislativo  
Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali  
Direzione Centrale della Finanza Locale  
00100 ROMA

OGGETTO: Richiesta chiarimenti da parte di CDP, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Addendum di cui all'art. 1, co. 11, del D.L. 35/2013, sottoscritto in data 12 aprile 2013. Anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" – Sezione enti locali di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013.

Codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A., con nota n. DG/P/219/13 del 22 aprile u.s., ha formulato alcune richieste di chiarimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Addendum indicato in oggetto.

Al riguardo, acquisiti, per quanto di competenza, i pareri degli Uffici in indirizzo, si significa quanto segue.

Codesta CDP ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di formulare istanza di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali:

- a) che hanno deliberato lo stato di dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- b) i cui organi sono stati sciolti ai sensi degli articoli 141 o 143 del TUEL.

Con riferimento agli enti locali sub a), si significa che gli enti locali che hanno adottato la deliberazione di dissesto di cui all'art. 246 del TUEL possono richiedere l'anticipazione di liquidità esclusivamente per i debiti non rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto questi ultimi restano regolati dalla specifica procedura prevista dal TUEL.

Con riferimento agli enti locali sub b), si significa che gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL, possono richiedere l'anticipazione di liquidità.

Codesta CDP ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere l'anticipazione di liquidità per il pagamento di:

- a) debiti fuori bilancio;
- b) debiti di natura finanziaria a breve o a medio-lungo termine;
- c) debiti verso il personale dipendente.

Con riferimento ai debiti sub a), si significa che i debiti fuori bilancio possono essere inclusi tra quelli oggetto dell'anticipazione di liquidità, purché siano stati riconosciuti, prevedendo le relative coperture finanziarie, con le procedure di cui all'art. 194 del TUEL, entro il 31 dicembre 2012.

Con riferimento ai debiti sub b), si significa che tali debiti sono esclusi dalla possibilità di finanziamento tramite anticipazione di liquidità in quanto l'obiettivo del provvedimento legislativo, come si evince dalle premesse del D.L. 35/2013, nonché dall'art. 6, comma 1, del D.L., è il pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Dalla definizione di debiti commerciali devono pertanto ritenersi esclusi i debiti di natura finanziaria.

Con riferimento ai debiti sub c), si significa che tali debiti possono essere ammessi all'anticipazione di liquidità in assenza di contrarie disposizioni in materia.

Infine, codesta CDP ha chiesto indicazioni in merito all'imputazione contabile nel bilancio dell'ente locale dell'anticipazione di liquidità.

Al riguardo, si rappresenta che l'anticipazione di liquidità non comporta ampliamento di copertura finanziaria in termini di competenza e che tale anticipazione andrà contabilizzata, in entrata, tra le accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e

prestiti da enti del settore pubblico”) e, in spesa, tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”).

Alla luce dei chiarimenti sopra forniti, si chiede a codesta CDP di effettuare tempestivamente una istruttoria integrativa delle istanze ricevute, onde acquisire da parte degli enti locali conferma ovvero rideterminazione degli importi recati nelle originarie domande di liquidità avanzate entro il prescritto termine del 30 aprile u.s..

Il riscontro da parte degli enti locali dovrà intervenire entro il 10 maggio p.v., onde consentire il rispetto del termine del 15 maggio 2013 previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013 per la concessione da parte di CDP delle anticipazioni di liquidità.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



R.  
B